

## LINEA GUIDA n° 1

### 1. Rilascio nuove autorizzazioni EoW /riesami o rinnovi

Secondo le modifiche introdotte dall'art. 14 bis del D.L. 101 del 3 settembre 2019 convertito in legge con L. 128 del 2 Novembre 2019 (esecutiva dal giorno successivo) la Regione può procedere a rilasciare autorizzazioni che individuino EoW diversi da quanto contenuto nei D.M. di recupero 161/2002 o DM 5/2/98 (o decisioni o altri decreti nazionali che individuino EoW).

Nel farlo deve tuttavia aver valutato con attenzione alcuni aspetti:

- a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
- c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti all'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
- d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.”

E' quindi opportuno che il percorso istruttorio indichi in modo trasparente come si è tenuto conto di quanto sopra.

Una volta rilasciata l'autorizzazione, entro 10 giorni dalla notifica dell'atto ai soggetti interessati, occorre inviare l'atto ad ISPRA, che effettuerà delle verifiche a campione su quanto rilasciato. Qualora dall'esito di tali controlli non sia verificata la conformità di quanto autorizzato, l'Autorità competente sarà invitata, tramite il Ministero dell'Ambiente, ad adeguare ovvero a revocare l'autorizzazione. Va da sé che, in questo caso, si dovrà procedere in analogia con tutte le autorizzazioni analoghe a quella incriminata.

Oltre ad ISPRA le autorizzazioni che individuano EoW sono comunicate al Ministero dell'Ambiente per l'implementazione del registro previsto dall'art. 184 comma 3 septies. Una volta che il registro sarà operativo, non sarà più necessaria la predetta comunicazione ad ISPRA.

Il Sistema delle agenzie SNPA, allo scopo di prepararsi in materia di Eow sia nella fase di conferenza di servizi come supporto all'istruttoria sia nella fase di verifica ha lavorato a delle linee guida, che consigliano un approccio che prenda a riferimento nelle valutazioni istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni caso per caso (al fine di motivare gli aspetti sopra richiamati) i DM 5/2/98 e 161/2002.

I suddetti criteri ministeriali contengono alcune indicazioni tecniche che possono trovare una corrispondenza nei criteri dettagliati introdotti nel comma 3 dell'art. 184 ter. Come guida al rilascio di autorizzazioni caso per caso occorrerebbe pertanto riferirsi, anche nella forma, all'impostazione dei DM.

#### confronto tra i criteri dettagliati e i decreti sulle procedure semplificate

Criteri dettagliati di cui all'art. 184 ter, comma 3 (così come modificato dalla L. n. 128 del 02/11/2019)	Norme tecniche di cui al DM 05/02/98, DM 161/02 e DM 269/05
Materiali in entrata ammissibili	Tipologia/Provenienza/Caratteristiche del rifiuto
Processi e tecniche di trattamento consentiti	Attività di recupero

<p>Criteria di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario</p>	<p>Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti</p>
--	---

Dal punto di vista operativo quindi possono presentarsi le situazioni in tabella sottostante, colonna 1. Nella colonna 2 sono schematizzate le indicazioni circa le modalità di valutazione che possono essere adottate nei singoli casi (in grassetto la parte sostanziale).

**Tab. 4.3- Diverse tipologie di cessazione della qualifica di rifiuto negli atti autorizzativi per il caso per caso.**

	<b>Tipologia di Cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso</b>	<b>Modalità di valutazione in fase istruttoria</b>
2	<p>Il processo di recupero è conforme alle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne Tipologia/Provenienza/caratteristiche dei rifiuti, Attività di recupero, Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. <b>Viene esclusivamente richiesta una quantità massima recuperabile diversa</b> (in termini di rifiuti trattati e/o di capacità di stoccaggio)</p>	<p>I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nell'Istruttoria tecnica. <b>Le valutazioni devono concentrarsi sui criteri dettagliati d) ed e).</b> Si ritiene che la valutazione delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) sono da ritenersi come già verificate.</p>
3	<p>Il processo di recupero è conforme alle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne Attività di recupero, Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. <b>Vengono richieste tipologie di rifiuti diversi in ingresso</b> (per EER, provenienza dei rifiuti, caratteristiche dei rifiuti)</p>	<p>I criteri devono essere riportati nell'Istruttoria tecnica. <b>Le valutazioni devono concentrarsi su:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Compatibilità delle tipologie di rifiuti diverse in ingresso con il processo di recupero e con le caratteristiche finali delle materie prime e/o prodotti ottenuti;</b></li> <li><b>2. Criteri dettagliati d) ed e).</b></li> </ol> <p>Le condizioni di cui alle lettere da a) a d) sono da ritenersi come già verificate</p>
4	<p>Il processo di recupero è conforme alle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne Tipologia/Provenienza/caratteristiche del rifiuto e Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. <b>Vengono proposte Attività di recupero diverse</b> o modificate rispetto a quelle citate nei decreti tecnici di cui sopra.</p>	<p>I criteri devono essere riportati nell'Istruttoria tecnica. <b>Le valutazioni devono concentrarsi su:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Compatibilità delle attività di recupero diverse o modificate proposte rispetto ai rifiuti in ingresso da trattare e alle caratteristiche finali delle materie prime e/o prodotti da ottenere;</b></li> <li><b>2. Criteri dettagliati d) ed e).</b></li> </ol>

		Le condizioni di cui alle lettere da a) a d) sono da ritenersi come già verificate.
5	Il processo di recupero è conforme alle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne Tipologia/Provenienza/caratteristiche del rifiuto , Attività di recupero e Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. <b>Vengono proposti nuovi usi delle materie prime e/o dei prodotti.</b>	<p>I criteri devono essere riportati nell'Istruttoria tecnica.</p> <p>Le valutazioni devono concentrarsi su:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Criteri dettagliati d) ed e);</li> <li>2. <b>Va verificata le condizioni a) ossia la sussistenza degli utilizzi specifici proposti;</b></li> <li>3. <b>Va verificata la condizione b) ossia la sussistenza di un mercato per gli utilizzi proposti;</b></li> </ol> <p>La condizione c) è già verificata. La condizione d) va verificato, alla luce dei diversi utilizzi, se deve essere modificata.</p>
6	Il processo di recupero è conforme alle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne Tipologia/Provenienza/caratteristiche del rifiuto e Attività di recupero. <b>Vengono proposte materie prime e/o prodotti con nuove specifiche tecniche e/o ambientali</b>	<p>I criteri devono essere riportati nell'Istruttoria tecnica.</p> <p><b>Le valutazioni devono concentrarsi su:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Verificare le nuove specifiche tecniche e/ ambientali delle materie prime e/o prodotti da ottenere utilizzando le indicazioni previste nella tabella 4.1;</b></li> <li>2. <b>Criteri dettagliati d) ed e);</b></li> <li>3. <b>Va verificata la condizione a) ossia la sussistenza degli utilizzi previsti in funzione delle nuove specifiche tecniche e ambientali proposte;</b></li> <li>4. <b>Va verificata la condizione b) ossia la sussistenza di un mercato per gli utilizzi previsti;</b></li> <li>5. <b>Va verificata la condizione d) sulle norme tecniche e ambientali di riferimento</b></li> <li>6. <b>Va verificato se le nuove specifiche tecniche e ambientali, tenuto conto che i rifiuti in ingresso e l'attività di recupero dovrebbero rimanere invariati, siano tali per cui gli impatti complessivi sull'ambiente e sulla salute umana legati all'utilizzo della nuova materia prima/prodotto siano diversi rispetto a quelli contemplati con le norme tecniche di cui ai DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. A tal proposito utilizzare indicazioni previste nella tabella 4.1;</b></li> </ol>

7	Il processo di recupero è conforme alle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05, <b>con modifiche parziali di più di un aspetto</b> (tipologia di rifiuti in ingresso, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime/prodotti ottenuti)	I criteri devono essere riportati nell'atto autorizzativo. <b>Le valutazioni dovranno concentrarsi sulle modifiche proposte, tenendo conto delle indicazioni pertinenti proposte dal punto 1 al punto 6.</b> Vanno comunque definiti i criteri dettagliati d) ed e);
8	<b>Il processo di recupero non rientra tra le casistiche previste dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05.</b> Esistono comunque degli standard tecnici e ambientali riconosciuti (vedi condizione d) della sezione di supporto alle istruttorie)	<b>Va fatta una valutazione completa utilizzando le indicazioni previste nella sezione di supporto alle istruttorie.</b>
9	Il processo di recupero non rientra tra le casistiche previste dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. Si tratta di un processo sperimentale in cui definire gli standard tecnici e ambientali, la possibilità di utilizzo della materia prima/prodotti in processi o utilizzi su scala reale.	<b>Va fatta una valutazione completa</b> utilizzando i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuti per gli impianti sperimentali (ex art. 211 D. Lgs 152/06 e s.m.i.) utilizzando le indicazioni previste nella sezione di supporto alle istruttorie.

Ai fini di una migliore efficacia delle autorizzazioni e come prova di aver valutato gli aspetti richiamati, occorre in ogni singola autorizzazione riportare uno schema analogo a quello dei singoli punti del D.M., andando a motivare soltanto gli aspetti che differiscono (che sono in pratica quelli su cui si concentreranno le verifiche). La situazione più delicata è ovviamente il caso in cui si individuino delle nuove EoW: in questo caso si dovrà motivare approfonditamente le norme tecniche di prodotto, Norme UNI o quanto altro associabile a norme di prodotti commerciali.

La procedura di cui all'art. 184 ter va applicata anche ogni qualvolta ci sia una modifica che riguarda la linea di fine rifiuto, che riguardi rifiuti in ingresso, tipologia di trattamento, prodotti o quantitativi annuali ovvero su richiesta esplicita di ARPAT, a seguito di riscontro anomalie emerse da un controllo, anche di tipo solo amministrativo.

## 2. Adempimenti per autorizzazioni di EoW rilasciate

Secondo le disposizioni introdotte dall'art. 14 bis del D.L. 101 del 3 settembre 2019 convertito in legge con L. 128 del 2 Novembre 2019 (esecutiva dal giorno successivo) Regione Toscana dovrà procedere a comunicare tutte le autorizzazioni caso per caso esistenti alla data di pubblicazione della norma (3 Novembre) al Ministero dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'art. 184 comma 3 septies. Quanto sopra deve essere fatto entro 120 giorni.

Nel frattempo le autorizzazioni rilasciate mantengono la loro validità.

Ai fini di provvedere all'invio presso il Ministero è opportuno raccogliere gli atti fino ad oggi rilasciati ed elaborare delle schede analoghe a quelle previste dal sistema delle agenzie per le nuove autorizzazioni, in modo da assicurare la massima trasparenza sia con le aziende che con gli enti di controllo.

In caso di segnalazione su un'autorizzazione, occorre prendere provvedimenti su tutte quelle analoghe.

### 3. Fac simile per autorizzazione:

Dispone di autorizzare ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs 152/2006 la seguente operazione di Recupero rifiuti (pericolosi/non pericolosi) consistente in \_\_\_\_\_breve descrizione\_\_\_\_\_.(R.), come specificato nello schema sotto riportato:

Tipologia	Elenco CER e descrizione rifiuto
Provenienza dei rifiuti	Attività dalle quali i rifiuti si originano
Caratteristiche dei rifiuti	Descrizione caratteristiche tecniche
Attività di recupero	Descrizione della tecnologia utilizzata
Caratteristiche EoW	Standard tecnici di prodotti, riferimenti norme UNI /caratteristiche analitiche
Quantità	

La tabella da inviare al Ministero in caso di autorizzazioni in essere è analoga alla precedente.